

Duro monito per i bracconieri: storica decisione in favore dell'ACT quale Ente Gestore

di Ettore Bertò

L'esercizio illegale della caccia è punito dalle sanzioni previste dalla normativa nazionale e provinciale in materia venatoria, ma nei casi più significativi i bracconieri rischiano altresì pesanti condanne, a titolo di risarcimento del danno, in favore delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative ed oggi anche in favore dell'ACT.

Una recente sentenza del Tribunale di Trento, per quanto non ancora definitiva (poiché oggetto di impugnazione davanti alla Corte d'Appello), rappresenta un precedente storico che ha riconosciuto in favore dell'Associazione Cacciatori Trentini (oltre che al WWF) un risarcimento del danno, liquidato in euro 25.000,00=, oltre al pagamento delle spese sostenute, quale parte civile lesa in un procedimento penale per reati riferiti ad eventi di bracconaggio di varia natura.

In particolare, il Tribunale di Trento, con sentenza di data 23.05.2014, ha condannato una serie di bracconieri, fra l'altro, "al risarcimento del danno, in so-



foto Ufficio Stampa PAT

lido fra loro, in favore delle costituite parti civili, liquidato in euro 25.000,00= per Associazione Cacciatori Trentini ed in euro 30.000 per WWF Italia ONG Onlus, oltre al pagamento delle spese costitutive liquidato in euro 4.000,00 per ciascuna parte civile costituita”.

In buona sostanza, gli imputati nell’ambito del procedimento penale in questione, oltre ad esser stati condannati a pene di varia durata (da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni di reclusione) ed importo (da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2000 di multa), sono stati anche condannati al pagamento, in favore delle parti civili costituite, di una somma complessiva di circa **65.000,00 euro** che oltretutto, essendo stati condannati *“in solido fra loro”*, le parti civili possono liberamente richiedere per intero ad un unico soggetto (salva poi la facoltà di quest’ultimo di attinarsi in via di regresso nei confronti degli altri).

Grazie a questa storica decisione, per quanto non ancora definitiva, possiamo ora affermare che vi è stato un importantissimo riconoscimento dell’Associazione Cacciatori Trentini, quale Ente Gestore della caccia nella Provincia di Trento, che si propone di svolgere un’attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nei settori venatorio, faunistico e ambientale e svolgendo, tra l’altro, attività volte a conservare il patrimonio faunistico provinciale ed a organizzare azioni di difesa e di intervento per la prevenzione del bracconaggio, con no-



tevole impegno sia dei propri associati (in primis i Rettori), che dei dipendenti e con impiego di ingenti risorse.

Questo risultato giunge a seguito di un lungo percorso, durante il quale l’Associazione ha assunto una linea di ferma intolleranza contro coloro che esercitano illegalmente l’attività venatoria, raggiungendo – con la sentenza in commento – un primo importante risultato per l’immagine della caccia e del cacciatore e soprattutto per la stragrande maggioranza dei propri associati che svolge l’attività venatoria nella piena osservanza delle norme di legge, dell’etica e

della cultura venatoria. E questo non tanto per il risarcimento del danno riconosciuto all’associazione in sé e per sé considerato, quanto per gli effetti che si auspica che la sentenza produca. Ci si augura infatti che il rischio di dover sborsare ingenti somme (come quelle sopra ricordate) a titolo di risarcimento del danno possa costituire un deterrente tale da indurre i meno onesti a desistere da condotte illegali che costituiscono la causa principale degli attacchi mossi nei confronti della categoria e della caccia in generale.

Weidmannsheil